

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 95-A)

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE AZARA)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TRABUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 AGOSTO 1958

Comunicata alla Presidenza il 4 ottobre 1962

Disposizione transitoria in applicazione della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, recante disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti

ONOREVOLI SENATORI. — Nella relazione del proponente è affermato esattamente che le ricerche nei pubblici registri catastali e ipotecari danno luogo a lamentele e difficoltà, a causa della mancanza dell'indicazione della paternità nell'atto di nascita, vietata con la legge 31 ottobre 1955, n. 1064. Quest'ultima legge, come è noto, mirava a togliere quella specie di marchio d'infamia, costituito dall'N.N. al posto del nome dei genitori dei figli illegittimi, e l'opi-

nione pubblica accolse con favore il provvedimento nel quale, peraltro, non si erano calcolati gli inconvenienti che potevano sorgere, e che sono sorti, nel periodo di transizione.

Il disegno di legge n. 95 mira appunto ad eliminare i ripetuti inconvenienti che più non si verificheranno quando i registri saranno impostati sul nuovo sistema che risale al 1957.

L'articolo 2 del disegno di legge in esame colpisce — e giustamente — chi avendo ottenuto l'estratto con l'indicazione della paternità e maternità, lo utilizza per usi diversi da quelli per i quali l'estratto medesimo è stato rilasciato. L'ammenda da li-

re 1.000 a lire 10.000 è pena adeguata alla infrazione della legge.

Il disegno di legge, pertanto, è sembrato meritevole di approvazione alla maggioranza della 2<sup>a</sup> Commissione.

AZARA, relatore

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il rilascio di estratti per riassunto di atti di nascita, di persone nate antecedentemente al 24 luglio 1957 con la indicazione della paternità e della maternità è consentito, su domanda scritta dell'interessato, anche per la effettuazione di ricerche sui pubblici registri. In tal caso l'estratto deve contenere la indicazione della persona che ha fatto la richiesta e dello scopo per il quale soltanto l'estratto può essere utilizzato.

### Art. 2.

Chi, avendo ottenuto estratto per riassunto di atti di nascita con l'indicazione della paternità e della maternità allo scopo di effettuare ricerche sui pubblici registri, utilizza l'estratto per usi diversi da quelli per il quale è stato richiesto, è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 10.000.

### Art. 3.

La presente legge cesserà di essere applicata quando cessino di essere a disposizione del pubblico i registri con la indicazione della paternità.